



Regolamento dei trasferimenti fra istituzioni scolastiche e fra indirizzi di studio, degli esami integrativi e di idoneità e delle prove d'accesso al Liceo musicale

Art. 1. Trasferimenti da altra istituzione scolastica in classi successive alla 1^a del medesimo indirizzo di studi frequentato

1. L'iscrizione dello studente frequentante in altra istituzione scolastica, presentata per una classe del medesimo indirizzo di studio, è accolta in qualunque momento dell'anno scolastico se richiesta a motivo di trasferimento della residenza dello studente.
2. In tutti gli altri casi la richiesta d'iscrizione deve intervenire, ordinariamente, fra la conclusione delle attività didattiche di un anno scolastico e la data prevista per l'inizio di quello successivo, ovvero entro il 12 settembre; è prevista la possibilità che la richiesta, se debitamente motivata, possa essere accolta anche dopo l'avvio delle attività didattiche, comunque entro e non oltre il 15 gennaio; se la richiesta interviene a ridosso della conclusione del 1^o periodo didattico, l'iscrizione è autorizzata dopo l'acquisizione delle relative valutazioni formalizzate in sede di scrutinio dall'istituzione scolastica di provenienza.
3. L'accoglimento delle richieste d'iscrizione di cui al precedente comma 2 è subordinato all'effettiva disponibilità di posto in una delle classi di naturale destinazione, tenuto conto dei vincoli normativi che regolano la materia, anche in ordine alla presenza, nel gruppo classe, di studenti certificati ai sensi della L. n. 104/1992 o della L. n. 170/2010 o comunque rientranti nella casistica definita dalla Dir. Min. 27.12.2012; il dirigente scolastico è tenuto ad acquisire preventivamente il parere, non vincolante, del consiglio della classe in cui si prevede di inserire lo studente richiedente l'iscrizione.
4. Qualora, a motivo dell'applicazione dei criteri di autonomia e flessibilità di cui al DPR n. 89/2010, art. 10 comma 1, fra il piano degli studi seguito nella scuola di provenienza e quello adottato nell'Istituto si riscontrino differenze che riguardano intere annualità di una o più discipline, l'iscrizione è subordinata alla formalizzazione di un numero corrispondente di debiti formativi, che vanno saldati, secondo modalità e tempi fissati dal consiglio di classe, entro l'anno scolastico o comunque entro un termine di tempo preordinato.

Art. 2. Trasferimenti alle classi 1^a da classi 1^a di altro indirizzo di studio

1. I trasferimenti alle classi 1^a del *Liceo delle Scienze umane* e del *Liceo Linguistico* sono consentiti senza formalità, previo esame delle motivazioni e subordinatamente all'effettiva ricettività dell'Istituto, entro il 15 ottobre di ciascun anno scolastico; dopo tale data sono consentiti soltanto successivamente allo svolgimento degli scrutini del 1^o periodo didattico nell'istituzione scolastica di provenienza e comunque entro e non oltre il 31 gennaio; nel caso di inserimento tardivo, allo studente possono essere attribuiti eventuali debiti formativi nelle

discipline che non sono state oggetto di studio nella prima parte dell'anno scolastico, per la cui compensazione vengono stabiliti tempi e modalità di verifica.

2. L'inserimento nelle classi 1^a del *Liceo musicale e coreutico – sez. Musicale* dopo l'avvio dell'anno scolastico è consentito soltanto allo studente che abbia già sostenuto con esito positivo, presso l'istituzione scolastica di provenienza, la "prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali" di cui al DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 7 comma 2 e a condizione che risultino disponibilità di posti ed effettiva disponibilità di risorse d'organico per la disciplina "Esecuzione e interpretazione".

Art. 3. Trasferimenti a classi successive alla 1^a da altro indirizzo di studio ed esami integrativi

1. L'iscrizione a una classe successiva alla 2^a da parte di uno studente in possesso dell'idoneità all'anno di corso richiesto ottenuta frequentando un indirizzo di studi diverso, è subordinata al superamento di esami integrativi da sostenere avanti ad apposita commissione e in sessione estiva, che deve concludersi entro il giorno precedente la data di avvio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico fissata dal calendario scolastico d'istituto; dopo tale data, dunque, i passaggi d'indirizzo verso classi successive alla 2^a non sono in alcun modo consentiti.
2. Lo studente che aspiri all'inserimento in una classe successiva alla 2^a del *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale* deve sostenere con successo, prima dei prescritti esami integrativi, la prova preordinata di cui al precedente art. 2 comma 2.
3. La definizione degli esami integrativi, che possono riguardare intere annualità di una o più discipline e/o "integrazioni di programma", è stabilita dal dirigente scolastico dell'Istituto previa comparazione fra i piani degli studi previsti dall'indirizzo di precedente frequenza e da quello per cui è richiesta l'iscrizione; nel caso in cui uno studente aspirante all'inserimento in una classe del *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale* successiva alla 2^a risulti già inserito nei corsi di un istituto superiore di studi musicali, numero e tipologia delle discipline e contenuti della prova possono essere ridotti per effetto del riconoscimento di eventuali crediti documentati.
4. Lo studente che per effetto dello scrutinio finale di giugno si trovi nella condizione di "sospensione del giudizio" non può sostenere gli esami integrativi di cui al precedente comma 1 prima di aver ottenuto, nella successiva sessione di scrutinio, l'ammissione alla classe successiva dell'indirizzo frequentato; la domanda di ammissione agli esami integrativi presentata dagli studenti che si trovano in tale condizione, dunque, è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo studente non ottenga la prescritta ammissione alla classe successiva; qualora la domanda di ammissione presentata lo preveda espressamente, lo studente può tuttavia sostenere gli esami integrativi per l'accesso all'anno di corso corrispondente a quello d'indirizzo diverso frequentato con esito negativo.
5. Il calendario degli esami integrativi è pianificato tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente, allo scopo di consentire agli studenti già frequentanti l'Istituto di poter sostenere sia le prove previste per il superamento dei debiti formativi formalizzati nello scrutinio di giugno, sia gli esami integrativi per il passaggio ad altro indirizzo dell'Istituto medesimo; identiche condizioni non possono essere preventivamente assicurate, in assenza di accordi con le altre istituzioni scolastiche del territorio, agli studenti che frequentano istituti diversi.
6. L'iscrizione alla classe 2^a del *Liceo delle Scienze umane* e del *Liceo Linguistico* da parte di uno

studente in possesso dell'idoneità al 2^a anno di corso ottenuta frequentando un indirizzo di studi diverso da quello richiesto, non è subordinata al superamento di esami integrativi, ma comporta un colloquio, sostenuto avanti ad apposita commissione prima della data di inizio delle attività didattiche e comunque entro e non oltre i dieci giorni successivi, volto ad accertare eventuali debiti formativi e a stabilire le misure idonee per compensarli nella prima fase dell'anno scolastico, nonché forme, modi e tempi per l'effettuazione delle relative verifiche.

7. La domanda di ammissione al colloquio presentata dagli studenti di cui al comma 6 che si trovano nella condizione di "sospensione del giudizio" è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo studente non ottenga la prescritta ammissione alla classe successiva; l'eventuale richiesta di ammissione alla classe 1^a dell'indirizzo per cui era stata presentata domanda potrà essere accolta solo nel caso in cui risulti disponibilità di posti dopo la conclusione degli scrutini di settembre e una volta soddisfatte ed esaurite eventuali liste di attesa.
8. A esito del colloquio di cui al comma precedente si procede alla formalizzazione dei debiti formativi assumendo a riferimento i traguardi, stabiliti in termini di obiettivi minimi, previsti per ciascun anno di corso e per ciascuna disciplina compresa nel piano degli studi dell'indirizzo prescelto, che sono oggetto di periodico aggiornamento a cura dei rispettivi dipartimenti.
9. L'iscrizione alla classe 2^a del *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale* da parte di uno studente in possesso dell'idoneità al 2^a anno di corso ottenuta frequentando un indirizzo di studi diverso, è subordinata al superamento della prova preordinata di cui al precedente art. 2 comma 2; detta prova è volta a verificare il possesso, nelle discipline musicali comprese nel piano degli studi ordinamentale, di competenze equivalenti a quelle minime previste al termine del 1^a anno di corso; comporta, dunque, accertamenti relativi a "Esecuzione e interpretazione"- 1^a e 2^a strumento, "Teoria, analisi e composizione", "Storia della musica" e "Tecnologie musicali" e può essere articolata in più giorni; nel caso in cui lo studente risulti già inserito nei corsi di un istituto superiore di studi musicali, numero e tipologia delle discipline e contenuti della prova possono essere ridotti per effetto del riconoscimento di eventuali crediti documentati.
10. La domanda di ammissione alla prova preordinata presentata dagli studenti di cui al comma 9 che si trovano nella condizione di "sospensione del giudizio" è accolta con riserva ed è considerata annullata qualora lo studente non ottenga la prescritta ammissione alla classe successiva; lo studente, qualora ne sia stata fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione, può essere tuttavia ammesso alla prova preordinata per l'accesso alla classe 1^a, a condizione che risulti disponibilità di posti dopo la conclusione degli scrutini di settembre e una volta soddisfatte ed esaurite eventuali liste di attesa.

Art. 4. Esami d'idoneità

1. Possono sostenere gli esami di idoneità:
 - a. gli studenti provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, in possesso dei requisiti d'età e di carriera previsti dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 297/1994, art. 192-193), che intendano accedere a un anno di corso successivo a quello per il quale siano risultati idonei a esito di scrutinio finale;
 - b. gli studenti privatisti - sono considerati tali anche gli studenti formalmente ritirati dalla

frequenza di una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta entro il 15 marzo di ciascun anno scolastico - in possesso dei requisiti d'età e di carriera previsti dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 297/1994, art. 192-193), che intendano accedere a un anno di corso successivo al 1^o.

2. Nel corso degli esami d'idoneità i candidati sostengono prove formali in tutte le discipline comprese dal piano degli studi dell'anno di corso immediatamente antecedente quello a cui richiedono di accedere, nonché in quelle previste dal piano degli studi degli anni di corso precedenti qualora l'idoneità sia richiesta per un indirizzo diverso da quello/i frequentato/i; le prove sono predisposte in coerenza con i curricula disciplinari previsti dal PTOF vigente.
3. Per gli studenti che si trovano nella condizione di "sospensione del giudizio" valgono, per l'ammissione all'esame di idoneità, le medesime clausole stabilite dal precedente art. 3 comma 4.
4. In sede di scrutinio finale la commissione, qualora stabilisca di non ammettere il candidato all'anno di corso richiesto, ha facoltà di determinarne l'idoneità a quello immediatamente precedente.
5. Nei casi di iscrizione al 4^o o al 5^o anno di corso per effetto delle procedure di cui al presente articolo o di quelle di cui all'articolo 3, la frequenza di quote di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) nel corso dell'anno o degli anni di corso precedenti non costituisce requisito necessario; la valutazione di tali quote e l'indicazione degli adempimenti residui a carico dello studente nell'arco di tempo che precede l'ammissione all'esame di Stato conclusivo sono formalizzate dal consiglio di classe.

Art. 5. Composizione delle commissioni

1. La commissione preposta ai colloqui di cui al precedente art. 3 comma 3, previsti per gli studenti che richiedono l'iscrizione alla classe 2^a del *Liceo delle Scienze umane* o del *Liceo Linguistico* è composta da un docente per ciascuna disciplina per cui è prevista la formalizzazione di un debito formativo, per un totale minimo di 3 (docenti), designati dal dirigente scolastico, che provvede a sceglierli tenendo conto delle classi di potenziale destinazione.
 - b. è presieduta dal dirigente scolastico o da un docente da lui designato;
 - c. opera secondo un calendario dei colloqui definito e pubblicato entro il 31 luglio.Sono costituite commissioni distinte per ciascuno dei due indirizzi liceali.
2. La commissione preposta alla prova preordinata di cui al precedente art. 3 comma 5, prevista per gli studenti che richiedono l'iscrizione alla classe 2^a del *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale* è composta da un docente per ciascuna disciplina dell'area musicale, per un totale minimo di 3 (tre) docenti, designati dal dirigente scolastico, che provvede a sceglierli tenendo conto delle classi di potenziale destinazione.
3. La commissione preposta agli esami integrativi di cui al precedente art. 3 comma 1, prevista per gli studenti che richiedono l'iscrizione ad anni di corso successivi al 2^o è composta da un docente per ciascuna disciplina per cui è prevista la prova d'esame dei candidati, per un totale minimo di 3 (tre) docenti, designati dal dirigente scolastico, che provvede a sceglierli tenendo conto delle classi di potenziale destinazione; è assicurata la presenza, nella commissione, di un docente in servizio nella classe precedente quella per l'accesso alla quale è sostenuto l'esame;

Sono costituite commissioni distinte per ciascuno dei tre indirizzi liceali; a ciascuna di tali commissioni possono essere attribuiti studenti aspiranti ad anni di corso diversi.

4. La commissione preposta agli esami d'idoneità di cui al precedente art. 4 è composta da tutti i docenti del consiglio di una delle classi corrispondenti all'anno di corso immediatamente precedente quello per cui è richiesta l'idoneità; il dirigente scolastico provvede alla designazione tenendo conto delle classi di potenziale destinazione dello studente. Sono costituite commissioni distinte per ciascuno dei tre indirizzi liceali.
5. Tutte le commissioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente da lui designato e operano secondo un calendario delle prove e degli scrutini definito e pubblicato sul sito web dell'Istituto entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico.

Art. 6. Criteri per l'inserimento nelle classi degli studenti provenienti da altri indirizzi di studio o da altre istituzioni scolastiche

1. La classe di destinazione dello studente proveniente da altra istituzione scolastica o da altro indirizzo di studio dell'Istituto o comunque ammesso alla frequenza a esito di una delle procedure di cui ai precedenti articoli, è assegnata dal dirigente scolastico tenendo conto, contestualmente, delle seguenti variabili:
 - nel caso di iscrizione al *Liceo linguistico*, le lingue straniere previste dal curriculum individuale;
 - il numero e la tipologia degli studenti con PDP o PEI e altri fattori di complessità di ciascuna classe dell'anno di corso;
 - il numero complessivo degli studenti di ciascuna classe dell'anno di corso.

Art. 7. Istruzione delle pratiche e iscrizione a esami, prove e colloqui

1. Le domande di ammissione a esami integrativi o d'idoneità, alle prove preordinate per l'accesso alle classi del *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale* e al colloquio previsto per l'accesso alle classi 2^a del *Liceo delle Scienze umane* e del *Liceo Linguistico* devono essere presentate presso gli uffici di segreteria, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito web dell'Istituto, ordinariamente entro e non oltre il 30 giugno, salvo eventuali motivate deroghe autorizzate dal dirigente scolastico; dopo la pubblicazione del calendario degli esami e dei relativi scrutini della sessione estiva si possono accogliere in deroga – comunque non oltre il 20° giorno precedente l'inizio della sessione - soltanto domande che non comportino l'istituzione di commissioni non già previste da tale calendario.
2. Qualora la domanda sia presentata prima dell'effettuazione delle operazioni di scrutinio finale di giugno, dunque prima che si conosca l'esito valutativo relativo allo studente richiedente, si intende accolta con riserva ed è passibile di eventuale motivata rettifica, che può essere disposta anche d'ufficio.
3. La presentazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'istruzione della pratica a cura degli uffici di presidenza, attraverso uno o più colloqui personali con lo studente o, se minorenne, con i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, che vanno fissati contattando telefonicamente l'ufficio dei collaboratori del dirigente scolastico.
4. La domanda di ammissione deve essere corredata dalle ricevute dei seguenti versamenti:
 - a. tassa erariale pari a € 12,09, mediante versamento sul c.c.p. n. 1016 intestato a "Agenzia

delle Entrate - Centro Operativo di Pescara”, oppure attraverso bonifico bancario, a beneficio di “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche”, IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016; è dovuta soltanto dagli studenti che devono sostenere esami integrativi o d’idoneità;

- b. contributo per spese di segreteria, mediante versamento sul c.c.p. n. 13360250 intestato a “Istituto V.Gambara servizio tesoreria” – Via V.Gambara, 3 – 25121 Brescia”, con causale: “Esami integrativi e d’idoneità”, oppure attraverso bonifico bancario, con medesima intestazione e causale, IBAN: IT88J0503411203000000014737; il contributo è quantificato come di seguito:
 - esame d’idoneità: € 50,00;
 - esami integrativi e prove preordinate per l’accesso al *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale*: € 35,00;
 - colloquio per l’accesso alla classe 2^a dei licei *Linguistico* e *Scienze umane*: € 20,00.
5. Contestualmente alla presentazione della domanda o nei giorni immediatamente successivi allo studente richiedente sono consegnati in copia i programmi necessari per la preparazione dell’esame, della prova o del colloquio.
6. L’ammissione a una delle classi dell’Istituto per effetto di tutte le casistiche di cui ai precedenti articoli, è subordinata, nel caso degli studenti iscritti, nell’anno scolastico precedente, ad altra istituzione scolastica, al rilascio, da parte di quest’ultima, del prescritto nulla osta, che viene richiesto, nel caso in cui l’iscrizione all’Istituto risulti subordinata al superamento di prove formali, dopo la pubblicazione degli esiti dei relativi scrutini.
7. I requisiti di carriera scolastica previsti per l’ammissione a esami integrativi o d’idoneità, alle prove preordinate per l’accesso alle classi del *Liceo Musicale e coreutico – sez. Musicale* e al colloquio previsto per l’accesso alle classi 2^a del *Liceo delle Scienze umane* e del *Liceo Linguistico*, se documentabili da pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, sono autocertificati dal richiedente mediante la compilazione del modulo di cui al precedente comma 1; l’eventuale accertamento di quanto dichiarato è disposto mediante contatti diretti fra le amministrazioni interessate, ai sensi della L. n. 183/2011, art. 15. E’ comunque facoltà del richiedente produrre copia della documentazione ritenuta utile ai fini dell’istruzione della pratica.

Art. 8. Norme specifiche per l’accesso ai corsi di Educazione degli adulti

1. In linea generale alle domande di ammissione a sostenere esami integrativi e d’idoneità per l’accesso al corso serale del *Liceo delle Scienze umane – opz. Economico sociale* si applicano le medesime condizioni di cui ai precedenti articoli; nella definizione delle annualità, delle discipline e delle “integrazioni di programma” oggetto d’esame, tuttavia, a motivo delle specifiche finalità stabilite dalla normativa nazionale e da quella comunitaria per il settore dell’ “Istruzione degli adulti”, possono essere riconosciuti, oltre ai titoli scolastici acquisiti, anche eventuali crediti costituiti da esperienze lavorative e/o da esperienze formative condotte in contesti di istruzione informale e non formale, purché documentate.
2. Il vaglio dei titoli scolastici e degli eventuali crediti formativi di cui al precedente comma e la conseguente definizione di quanto deve essere oggetto di esami integrativi e/o d’idoneità sono affidati a un’apposita commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un docente da lui designato, da due docenti in servizio sul corso serale e da uno dei collaboratori del dirigente

scolastico; la commissione è insediata e opera entro tempistiche compatibili con la pubblicazione del calendario degli esami entro il 31 luglio di ciascun anno scolastico.

3. Qualora siano state presentate, in tempo utile e in numero tale da giustificare la misura, domande di ammissione a sostenere esami integrativi o d'idoneità da parte di soggetti che non frequentano percorsi di istruzione o formazione nell'anno scolastico in corso, può essere istituita per costoro un'apposita sessione d'esame da tenersi prima della conclusione delle attività didattiche.

Art. 9. Studenti riammessi alla frequenza dopo l'anno di studio all'estero

1. Gli studenti che si avvalgono della frequenza di un periodo di studio all'estero, a prescindere dalla durata di tale periodo, sono automaticamente riammessi alla classe di pertinenza senza alcuna formalità; la materia è disciplinata dal *Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022*, sez. "L'offerta formativa", par. 1.7, pag. 75.

Art. 10. Richiami normativi

1. Per tutti gli aspetti della materia non espressamente affrontati dal presente *Regolamento* vale quanto previsto dalla normativa vigente; si riportano di seguito i principali e più recenti riferimenti di legge:
 - D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, in particolare artt. 192-193;
 - L. n. 9 del 20.01.1999, *Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*;
 - L. n. 144 del 17.05.1999, art. 68: *Obbligo di frequenza di attività formative*;
 - D.M. n. 323 del 09.08.1999, *Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione*;
 - DPR n. 257 del 12.2000, *Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età*;
 - OM. n. 90 del 21.05.2001, *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001*;
 - O.M. n. 87/2004, *Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144*;
 - D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione*.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 146 del 23 maggio 2019